

DECRETO

n. 58 del 7 giugno 2019

Annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21 *nonies*, comma 1, della Legge n. 241/1990 e revoca ex art. 21-*quinqies*, comma 1, della Legge n. 241/1990, del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di tecnologo III livello professionale. Bando n. 1/2018.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la Legge Regionale Toscana n. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
- Vista la Legge Regionale Toscana n. 87/2016 recante l'attribuzione di nuove funzioni istituzionali al Consorzio LaMMA
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n° 108 del 20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;
- Visto il Decreto Legislativo 30 mar. 2001 n° 165 "Testo Unico Pubblico Impiego";
- Visto, in particolare, l'art.30 co. 2-bis del D.Lgs.165/01 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 30 che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse di dipendenti che facciano domanda di trasferimento e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;
- Vista la nuova dotazione organica approvata dall'Assemblea dei Soci del Consorzio LAMMA nella seduta del 14/11/2017;
- Visto il decreto dell'Amministratore Unico n. 86 del 6 dicembre 2017 con il quale viene adottato il documento del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019;
- Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca siglato il 19 aprile 2018;

Richiamato il decreto di indizione n. 34 del 18.05.2018 del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto vacante di "Tecnologo III livello professionale"; Richiamata la sentenza n. 1 del 2018 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla L.R. n. 23/2012), per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla disposizione dettata dall'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

Dato atto che la suddetta norma regionale, secondo il giudizio insindacabile della Corte Costituzionale, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa statale vigente, autorizzava a decorrere dall'anno 2017 l'Autorità Portuale Regionale ad incrementare la dotazione organica e a procedere all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino al numero massimo di dieci unità;

Richiamata la legge della Regione Toscana 20 dicembre 2016, n. 87 (Disposizioni per l'attribuzione di nuove funzioni al Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA). Modifiche alla L.R. 39/2009) ed in particolare richiamato l'art. 12 che dispone che il LaMMA per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive è autorizzato a decorrere dal 1° gennaio 2017 ad incrementare la dotazione organica e a procedere all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino al numero massimo di dodici unità;

Richiamata la "Decisione e Relazione al Consiglio regionale sul rendiconto generale della Regione Toscana

per l'esercizio finanziario 2017 della Corte dei Conti- Sezione Regionale di controllo per la Toscana nella quale la Corte pone "l'accento in ordine all'adozione di due distinte – ma speculari - norme con le quali è stato previsto l'aumento delle dotazioni organiche dell'Autorità portuale regionale e del Consorzio Lamma. Nel caso dell'Autorità portuale regionale, la Corte costituzionale (con sentenza n. 1 del 2018) ha, infatti, dichiarato l'illegittimità dell'art. 9 della l.r. n. 72/2016, con la quale era stato appunto previsto l'incremento della pianta organica, in quanto norma ritenuta in contrasto con l'art. 1, comma 228, della l. n. 208/2015. In proposito, pertanto, si richiama l'attenzione sul fatto che la medesima criticità si ravvisa con riferimento all'analoga disposizione che ha previsto l'aumento della dotazione organica del Consorzio Lamma, ovvero l'art. 12 della l.r. n. 87/2016. Ciò, in funzione dei potenziali effetti che questa disposizione potrebbe avere nel corso dell'anno 2018 e che il Collegio si riserva di valutare in occasione del referto del prossimo anno, qualora la Regione non ritenga di modificare autonomamente la disposizione, adeguandosi ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 1/2018";

Preso atto che la Regione Toscana ad oggi non ha modificato la sopra richiamata legge;

Ravvisato sotto il profilo dell'adeguatezza, convenienza e opportunità dell'azione amministrativa di non poter procedere con nuove assunzioni in considerazione del fatto che i rilievi di incostituzionalità ravvisati dalla Corte Costituzionale relativamente alla legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla L.R. n. 23/2012) valgono in astratto per la legge della Regione Toscana 20 dicembre 2016, n. 87 (Disposizioni per l'attribuzione di nuove funzioni al Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA). Modifiche alla L.R. 39/2009);

Rilevato che la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità;

Ritenuto che, nell'ipotesi in esame, il mancato annullamento degli atti inficiati dalle violazioni di cui sopra, espone l'Amministrazione a possibili azioni di tutela giurisdizionale,

Dato atto della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della Pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio;

Ritenuto quindi necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela della procedura concorsuale in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i.;

Tenuto conto che il procedimento concorsuale è ancora in fase di svolgimento, dovendosi ancora attivare la

fase istruttoria delle domande;

Considerato pertanto che i candidati al concorso hanno acquisito una posizione di mera aspettativa di fatto, non essendosi ancora prodotto alcun effetto in capo ad essi e quindi alcuna garanzia di stabilità di eventuali posizioni di vantaggio;

Ravvisata pertanto la sussistenza dei presupposti e degli elementi in fatto e in diritto comportanti la necessità di provvedere all'annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21 nonies, comma 1 della Legge n. 241/1990 nonché alla revoca ex art. 21-quinquies, primo alinea, della Legge n. 241/1990, della procedura concorsuale avviata;

DECRETA

1. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, l'annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21 nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990 e revoca ex art. 21-quinquies, comma 1, della Legge n. 241/1990, del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di tecnologo III livello professionale (Bando n. 1/2018);
2. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente;
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini